

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 GIU. 2000

=====

ADDI' **27 GIU. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1625

OGGETTO: _____ Direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale agevolata. Cooperative edilizie e imprese di costruzione e relativi consorzi.

Modifica alla delibera di G.R. del 14 luglio 1998, n.3389.



OGGETTO: Direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale agevolata.
Cooperative edilizie e imprese di costruzione e relativi consorzi.
Modifica alla delibera di G.R. del 14 luglio 1998, n.3389.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n.179 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 1998, n.3399 ed in particolare l'allegato A in cui sono precisate le direttive e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata;
CONSTATATO che al punto 11 del predetto allegato A, lettera B/d "garanzie", tra le procedure per l'erogazione del finanziamento, è prevista la presentazione di fidejussione bancaria da parte dell'operatore ammesso a contributo ai sensi della legge 179/92, in favore della Regione Lazio;
CONSIDERATO che alcuni operatori trovano difficoltà nel prestare fidejussione bancaria mentre, più facilmente, possono prestare fidejussione assicurativa;
PRESO atto che anche amministrazioni finanziarie dello Stato non pongono discriminazioni tra garanzia fidejussoria bancaria ed assicurativa;
RITENUTO possibile, tenuto conto anche delle direttive in tal senso emanate dalla C.E.E., per evitare vincoli di concorrenza, equiparare le imprese assicuratrici agli istituti bancari per le prestazioni di garanzie fidejussorie;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

Su proposte dell'Assessore per le Politiche dell'Urbanistica;


DELIBERA

al primo comma lettera B/d "Garanzie" del punto 11 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 1998, n.3389, sono aggiunte le parole: "o di fidejussione assicurativa di pari importo stipulata con imprese assicurative".

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127. *E SARÀ PUBBLICATO SU BURL.*

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



28 GIU. 2000